



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MONTESI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROBERTO MONTESI

Seduta del 07/11/2019

Esame del ricorso n. 0719799/2019 del 05/06/2019

proposto da PAVIMPLASTIC S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE - IN

nei confronti di 7601 - POSTE ITALIANE S.P.A.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MONTESI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROBERTO MONTESI

Seduta del 07/11/2019

FATTO

La società ricorrente – società in liquidazione fallimentare - lamenta l'illegittimità del rifiuto all'apertura di un conto corrente, opposto dall'intermediario in ragione della mancata produzione di una specifica richiesta documentale formulata dall'intermediario, ossia del c.d. "modulo deposito firme" su cui avrebbe dovuto far apporre la firma al Giudice Delegato al Fallimento, al Cancelliere della Sezione Fallimentare, nonché il timbro della Cancelleria Fallimentare oppure di una "dichiarazione di disponibilità ad inviare copia dei singoli mandati di pagamento all'Ufficio Postale di radicamento del conto corrente a mezzo fax".

Parte ricorrente non ha, infatti, consapevolmente fornito la suddetta documentazione ritenendo la richiesta eccedente rispetto a quanto l'intermediario è nel potere di richiedere. Precisa a riguardo che ai sensi della Legge Fallimentare, il Curatore è nella piena facoltà di disporre delle somme della società sottoposta alla propria autorità senza il necessario intervento del Giudice ovvero di altro soggetto, pertanto l'unico legittimato alla richiesta di apertura del conto è il Curatore stesso, ragion per cui la documentazione richiesta è illegittima e con sé il rifiuto opposto dall'intermediario all'apertura del conto corrente.

Parte ricorrente domanda, per l'effetto, che l'Arbitro disponga l'apertura del conto in oggetto.



L'intermediario insiste per il rigetto del ricorso in quanto infondato, ritenendo in primo luogo che lo stesso non ha rifiutato l'apertura del conto, bensì si è limitato a non dare seguito alla richiesta per incompletezza documentale della medesima e in secondo luogo, e ad ogni modo, perché non esiste un obbligo in capo all'intermediario di contrarre vincolo contrattuale.

DIRITTO

La controversia di cui trattasi ha ad oggetto la mancata apertura di un conto corrente per incompletezza documentale. Lamenta in particolare parte ricorrente che la suddetta documentazione – consapevolmente dalla stessa non prodotta – sarebbe stata illegittimamente pretesa dall'intermediario.

Ebbene dall'analisi della normativa fallimentare correttamente richiamata da parte ricorrente, la "prassi" seguita dall'intermediario per l'apertura di un conto corrente in pendenza di fallimento deve dichiararsi illegittima. È infatti vero quanto asserito dal rappresentante di parte ricorrente, in ordine ai suoi poteri gestori e, quindi, anche alla facoltà di aprire un conto corrente su cui versare i proventi dell'attività liquidatoria. Ai sensi dell'art. 31 legge fallimentare, "Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite". Detto articolo è stato riformato nel senso di svincolare l'azione del curatore all'espressa approvazione di ogni singolo atto da parte del giudice delegato, sottoponendo l'operato del primo solo ad una generale sorveglianza tanto del Giudice Delegato quanto del comitato dei creditori.

Parimenti l'art. 34 legge fallimentare prevede al primo comma che "Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore." Da questa disposizione si deduce che il curatore ha libera scelta quanto all'individuazione dell'intermediario presso cui aprire il conto corrente dedicato alla procedura e che per questo non deve e non può essere richiesta un'autorizzazione al Giudice Delegato o ad altri soggetti. La norma, originariamente introdotta dalla riforma della legge fallimentare del 2005, rappresenta un'importante evoluzione normativa, dal momento che così si è fatto rientrare tra i poteri "originariamente" attribuiti al curatore fallimentare anche quello di individuare e di scegliere la banca o l'ufficio postale presso il quale accendere il conto corrente destinato al deposito delle somme (in precedenza il potere di scelta era rimesso al giudice delegato).

Non sono, pertanto, conferenti le difese dell'intermediario, sprovviste di fondamento in fatto e in diritto.

Fermo quanto sin qui evidenziato, si chiarisce che, la richiesta formulata da parte ricorrente di condannare l'intermediario all'apertura del conto corrente, non può essere accolta, in quanto una simile pronuncia avrebbe certamente carattere dispositivo.

Com'è noto, si ritiene preclusa a questo Arbitro la pronuncia di decisioni che abbiano effetto costitutivo. Non è, pertanto, possibile che il Collegio obblighi la banca convenuta, così come invece richiesto dalla ricorrente, ad accettare la domanda di apertura del conto corrente avanzata (si veda, sul punto, Coll. di Roma, Dec. n. 16831/2017).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara l'illegittimità del comportamento tenuto dall'intermediario. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1